

ii) la media dei prezzi cif utilizzati per il calcolo del prelievo all'importazione dell'orzo nei primi venticinque giorni del mese che precede il mese di applicazione, moltiplicata per il coefficiente 2,7.

4. Se i prezzi di mercato del granturco e/o del frumento e/o dell'orzo nella Comunità o sul mercato mondiale subiscono una modifica significativa durante il periodo di cui al paragrafo 1, la restituzione calcolata conformemente ai paragrafi 2 e 3 può essere ritoccata per tener conto di tali modifiche.»

b) i paragrafi 4, 5 e 6 diventano, rispettivamente paragrafi 5, 6 e 7.

3 Nell'allegato II:

a) il testo del capitolo A è sostituito dal seguente:

«A. AMIDO E FECOLA DI BASE ⁽¹⁾ ^(*)

ex 1108	Amidi e fecole; inulina:	
	– Amidi e fecole:	
1108 11 00	– – Amido di frumento (grano)	1,00
1108 12 00	– – Amido di granturco	1,00
1108 13 00	– – Fecola di patate	1,00
ex 1108 19	– – altri amidi e fecole:	
1108 19 10	– – – Amido di riso	1,00
1108 19 90	– – – altri: amido di orzo e di avena	1,00

b) la nota in calce n. 1 è sostituita dalla seguente:

«⁽¹⁾ Il coefficiente indicato si applica all'amido e alla fecola aventi un tenore di materia secca di almeno 87 %, nel caso dell'amido di granturco, di riso, di frumento, di orzo e di avena e di 80 % nel caso della fecola di patate.

La restituzione alla produzione pagabile per l'amido o la fecola di base aventi un tenore di materia secca inferiore a quello indicato viene adeguata applicabile alla seguente formula:

1. amido di granturco, riso, frumento, orzo o avena:

$$\frac{\text{tenore effettivo di materia secca}}{87} \times \text{restituzione alla produzione}$$

2. fecola di patate:

$$\frac{\text{tenore effettivo di materia secca}}{80} \times \text{restituzione alla produzione}$$

Il tenore in materia secca dell'amido è determinato con il metodo previsto all'allegato del regolamento (CEE) n. 1908/84 della Commissione (GU n. L 178 del 5. 7. 1984, pag. 22). Qualora la restituzione alla produzione sia versata per l'utilizzazione dell'amido e della fecola di cui al codice NC 1108, la purezza dell'amido o della fecola nella materia secca non può essere inferiore al 97 %.

Il metodo da utilizzare per la determinazione del livello di purezza dell'amido o della fecola è quello indicato nell'allegato III del presente regolamento.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore alla data e con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.